

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 12 dicembre 2023

D.g.r. 4 dicembre 2023 - n. XII/1487
Approvazione dello schema tipo di regolamento comunale per la regolamentazione del transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale (l.r. 31/2008, art. 59)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 59 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», come modificata dalla legge regionale 14 novembre 2023 n. 4 «Legge di revisione normativa ordinamentale 2023», che stabilisce:

- al c. 1 «La viabilità agro-silvo-pastorale comprende la viabilità forestale e silvo-pastorale, come definita dall'articolo 3, comma 2, lettera f), del d.lgs. 34/2018, e la viabilità rurale intesa come la rete di strade che attraversa aree prevalentemente agricole e che è funzionale a garantire la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle stesse aree agricole e l'accesso ai fondi e ai fabbricati rurali. Sulla rete della viabilità agro-silvo-pastorale, sulle mulattiere e sui sentieri il transito di mezzi motorizzati è consentito solo per i mezzi di servizio e per quelli autorizzati in base a regolamenti comunali predisposti sulla base di uno schema-tipo di regolamentazione del transito approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto dei vincoli posti dalla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico) e da altre specifiche discipline di settore.»;
- al c. 2, che la provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio, predispongono, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, piani di viabilità agro-silvo-pastorale (di seguito «piani VASP»), nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le infrastrutture e di valorizzare l'interconnessione della viabilità esistente;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. VII/14016/2003 dell'8 agosto 2003 «Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale», il cui allegato contiene, fra l'altro, lo «Schema tipo di regolamento comunale di regolamentazione del transito», che definisce in particolare:

- il soggetto gestore;
- le modalità di chiusura delle strade;
- le categorie di soggetti che possono essere autorizzati al transito dal Comune;
- le modalità per ottenere l'autorizzazione al transito;
- le regole per circolare sulle strade;
- le eventuali fidejussioni a garanzia del rispetto delle predette regole;
- le indicazioni per manifestazioni e competizioni;

Vista la deliberazione di Giunta regionale XI/7445 del 30 novembre 2022 «Riclassificazione della viabilità agro-silvo-pastorale di cui all'art. 59 l.r. 31/2008 e procedure per l'aggiornamento dei piani della viabilità agro-silvo-pastorale a seguito della definizione di criteri minimi nazionali approvati con decreto ministeriale 28 ottobre 2021»;

Dato atto che a seguito di modificazioni e integrazioni introdotte all'art. 59 della l.r. 31/2008 in materia di viabilità agro-silvo-pastorale dalla l.r. 13 dicembre 2022 n. 28 «Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022», il regolamento comunale deve ora disciplinare il transito anche su mulattiere e sentieri;

Riferito dal dirigente della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» che:

- lo «Schema tipo di regolamento comunale di regolamentazione del transito» approvato con d.g.r. VII/14016/2003 deve essere rivisto a causa dell'evoluzione normativa che lo rende obsoleto in alcuni punti;
- a seguito di un confronto con la provincia di Sondrio, le Comunità montane e gli enti gestori dei parchi dotati di piano VASP, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e col supporto tecnico di ERSAF, la Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» ha predisposto un nuovo «Schema-tipo di regolamento comunale per il transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale», allegato alla presente deliberazione, anche sulla base dell'esperienza maturata in venti anni di applicazione dello schema approvato con d.g.r. VII/14016/2003;
- il nuovo schema prevede in particolare che:

- nell'ambito di applicazione del regolamento siano ora inseriti anche le mulattiere e i sentieri in cui è permesso il transito motorizzato ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008;
- per ogni strada, mulattiera o sentiero oggetto del regolamento debba essere individuato un soggetto gestore;
- chiunque transiti o chieda di transitare sulle strade, sulle mulattiere e sui sentieri oggetto del regolamento deve essere consapevole che i tracciati non sono soggetti al Codice della Strada, in quanto il gestore non garantisce che le relative condizioni di sicurezza rispettino la normativa vigente;
- nel caso di mulattiere e sentieri, debbano essere esclusi i percorsi inseriti nella Rete escursionistica individuata dalla l.r. 5/2017 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico) e quelli che si trovano nelle aree protette e nei siti natura 2000 ove la normativa di settore vieta il traffico motorizzato;
- il soggetto gestore determini il numero massimo di permessi da rilasciare, al fine di evitare un traffico eccessivo sulla strada che possa accrescere situazioni di pericolo, e il carico massimo transabile sulle singole strade, mulattiere e sentieri o su tratti di essi;
- chiunque transiti sulle strade, sulle mulattiere e sui sentieri oggetto del regolamento, salvo alcuni casi di esonero, debba pagare un contributo, stabilito dal regolamento comunale e incassato dal soggetto gestore, finalizzato alla manutenzione ordinaria della strada, che non è oggetto di contributi pubblici regionali;
- i soggetti che possono richiedere il permesso di transito siano suddivisi in varie categorie; per ogni categoria è indicata una fascia di contributo economico. Tutti i proventi sono incassati dal soggetto gestore e destinati alla manutenzione delle strade;
- per ogni fascia, il costo del permesso di transito sia stabilito dal Comune, che può prevedere che in vece del pagamento, il titolare del permesso concordi col soggetto gestore di eseguire lavori di manutenzione delle strade;
- la libera circolazione gratuita sia garantita ai mezzi di soccorso, di polizia, vigilanza e di servizio;
- le strade oggetto del regolamento debbano essere segnalate e possano essere chiuse con barriere;
- mulattiere e sentieri oggetto del regolamento debbano essere segnalati con cartelli di pericolo per pedoni e ciclisti;
- è opportuno assegnare ai comuni un termine congruo, di almeno 24 mesi, per adeguarsi al nuovo regolamento;

Ritenuto che il nuovo «Schema-tipo di regolamento comunale per il transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale», allegato quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, sia condivisibile e meritevole di approvazione e che debba essere assegnato ai Comuni un termine di 24 mesi per adeguarsi al nuovo regolamento;

Visti la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;
All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepite le premesse

1. di approvare l'allegato 1 «Schema-tipo di regolamento comunale per il transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che l'allegato 1 «Schema-tipo di regolamento comunale per il transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale» sostituisce in toto lo «Schema tipo di regolamento comunale di regolamentazione del transito» approvato con d.g.r. VII/14016/2003, fermo restando il resto;

3. di stabilire che i Comuni dovranno recepire il nuovo regolamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente deliberazione;

4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul BURL e sul sito web istituzionale.

Il segretario: Riccardo Perini

Allegato 1

**SCHEMA TIPO DI “REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
TRANSITO SULLA VIABILITA’ AGRO-SILVO-PASTORALE
(L.R. 31/2008, ART. 59)”
COMUNE DI.....**

Sommario

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	
Art. 2 – ELENCO DELLE STRADE	
Art. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA.....	
Art. 4 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO.....	
Art. 5 – SOGGETTO GESTORE	
Art. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA	
Art. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA	
Art. 8 – VEICOLI AUTORIZZABILI.....	
Art. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI.....	
Art. 10 – DANNI E CAUZIONI.....	
ART. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE	
ART. 12 - GIORNATA DELLE STRADE PULITE	
Art. 13 – PERMESSI	
Art. 14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI.....	
Art. 15 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE.....	
Art. 16 – REGISTRO DEI PERMESSI.....	
Art. 17 – CONVENZIONE PER LAVORI	
Art. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI.....	
Art. 19 – TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE SU MULATTIERE E SENTIERI	
Art. 20 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI.....	
Art. 21 - VIGILANZA	
Art. 22 – SANZIONI	
Art. 23 – ENTRATA IN VIGORE	
ALLEGATO A: ELENCO DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI.....	
ALLEGATO B: ELENCO MULATTIERE E SENTIERI CON TRANSITO MOTORIZZATO....	

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento disciplina l’accesso e l’utilizzo, da parte di veicoli a motore (eccezion fatta per le biciclette a pedalata assistita), delle strade agro-silvo-pastorali situate nel Comune di _____
- 2) Le strade oggetto del presente regolamento, censite e classificate dalla Comunità Montana/Parco/Regione nell’ambito del piano della viabilità agro-silvo-pastorale e riportate in allegato A “Elenco strade agro-silvo-pastorali”, parte integrante del piano di indirizzo forestale, hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) sono finalizzate prevalentemente al transito di veicoli ad uso forestale, agricolo o pascolivo;

- b) sono di proprietà pubblica oppure, in tutto o in parte, di proprietà privata, ma dichiarate col presente regolamento di pubblica utilità;
 - c) posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario;
 - d) non rientrano nella classificazione di cui all'art. 2 del Codice della strada.
- 3) Sono escluse dal novero delle strade agro-silvo-pastorali le strade con una funzione prevalente turistica-ricreativa e di accesso alle abitazioni.
 - 4) Le presenti norme saranno applicate, previo accordo coi Comuni limitrofi, anche alle porzioni di strada esterne ai confini comunali, ma assegnate a questo Comune dal suddetto piano della viabilità.
 - 5) Le presenti norme si applicano anche alle mulattiere e ai sentieri in cui è permesso il transito motorizzato ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008 e riportate in allegato B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato".

ART. 2 – ELENCO DELLE STRADE

- 1) Le strade oggetto del presente regolamento sono quelle presenti all'interno del piano della viabilità agro-silvo-pastorale, parte integrante del piano di indirizzo forestale, e sono riportate in allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali".
- 2) L'inserimento e l'aggiunta di nuove strade, su proposta del Comune o su iniziativa della Comunità montana di concerto col Comune, avviene mediante aggiornamento del piano della viabilità, parte integrante del piano di indirizzo forestale della Comunità montana/Parco/Regione, ove occorra nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, nel cui ambito chiunque potrà presentare osservazioni a favore o contro l'inserimento di nuove strade. A seguito dell'aggiornamento del piano VASP, il Comune procede ad aggiornare l'allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" con determinazione dirigenziale.

ART. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA

- 1) Per le strade, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento non sono garantite le condizioni di sicurezza e, ove è possibile, tale informazione viene segnalata con appositi cartelli.
- 2) Pertanto, è vietato, salvo permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore, il transito di tutti i veicoli a motore (eccezion fatta per quanto previsto all'art. 4 e per le biciclette a pedalata assistita) sulle strade agro-silvo-pastorali, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008.
- 3) Chiunque transiti sulle strade, sulle mulattiere e sui sentieri oggetto del presente regolamento chiedendo il permesso di transito accetta incondizionatamente il regolamento stesso.

ART. 4 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO

- 1) Possono liberamente circolare, senza necessità di rilascio di permesso, purché consapevoli dei rischi potenziali che possono occorrere durante il transito:

- a. tutti i mezzi di soccorso o di polizia;
- b. tutti i mezzi che svolgano servizi di vigilanza a norma di legge, di protezione civile, di antincendio boschivo;
- c. i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Comunità montana, del Parco (*se presente*) e i mezzi delle società elettriche e municipalizzate, purché utilizzati per ragioni di servizio;
- d. le biciclette, anche a pedalata assistita;
- e. i mezzi a trazione animale.

ART. 5 – SOGGETTO GESTORE

- 1) Soggetto gestore delle strade, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento è il consorzio forestale/l'azienda municipalizzata/la società "*in house*" _____ . (*in assenza, il Soggetto Gestore può essere individuato in un Ufficio del Comune stesso o nella Comunità montana o nell'Ente parco o in ERSAF o in altri enti pubblici*)
- 2) Il Soggetto gestore:
 - a) determina il numero di permessi massimi da rilasciare, al fine di evitare un traffico eccessivo sulla strada, che possa accrescere situazioni di pericolo;
 - b) rilascia e registra i permessi di transito;
 - c) vigila affinché il numero di permessi di transito rilasciati, anche giornalmente, non ecceda il numero massimo di cui al punto a), anche assegnando ad ogni canale di vendita un numero massimo di permessi giornalieri da rilasciare;
 - d) segnala alla vigilanza l'eventuale mancato rispetto del divieto di transito;
 - e) incassa i proventi dei permessi di transito;
 - f) cura la manutenzione ordinaria della strada, come definita dall'art. 71 c. 2 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali);
 - g) propone al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene necessari;
 - h) appone appositi cartelli di pericolo, ove possibile;
- 3) Il Sindaco vigila sull'operato del Soggetto gestore.

ART. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA

- 1) Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico dal Soggetto gestore mediante apposizione di idonei segnali riportanti la frase "*Strada forestale. Divieto di transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente*" oppure: "*Strada rurale. Divieto di transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente*".
- 2) Analogamente, il soggetto gestore segnala la presenza di eventuali carichi massimi ammissibili al transito mediante idonea cartellonistica.
- 3) Nel caso di mulattiere e sentieri, i percorsi in cui è consentito il traffico motorizzato (indicati in allegato B "*Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato*") dovranno essere facilmente identificati in loco con evidenti segnali di pericolo per il transito pedonale e ciclabile; preferibilmente tali sentieri saranno vietati alla circolazione pedonale e ciclabile.

- 4) Il soggetto gestore, al fine di ampliare la sicurezza, ha la facoltà di chiudere con idonea barriera, munita di chiave, le strade, le mulattiere e i sentieri soggetti al presente regolamento.
- 5) Copia della chiave è messa a disposizione della polizia locale, della locale stazione dei carabinieri forestali, dell'Ente forestale territorialmente competente e degli altri Soggetti elencati all'art. 4 c. 1, lettere a), b) e c).
- 6) In alternativa o in aggiunta alla barriera, il soggetto gestore può installare una telecamera o altro sistema di video sorveglianza da remoto conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA

- 1) Il Comune può, in presenza di pericoli alla circolazione e negli altri casi eccezionali previsti dalla legge, emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa a tutti i titolari dei permessi e ai soggetti che possono circolare liberamente ai sensi dell'art. 4.
- 2) L'ordinanza dovrà essere esposta in corrispondenza della segnaletica che riporta il divieto di circolazione e trasmessa all'Ente forestale di riferimento, ai Carabinieri forestali, agli altri Soggetti preposti ai controlli ed ai soggetti autorizzati a cura del gestore.

ART. 8 – VEICOLI AUTORIZZABILI

- 1) I veicoli a motore devono rispettare la massa limite complessiva a pieno carico eventualmente prevista in relazione alle caratteristiche tecniche della strada e riportata negli allegati A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" e B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato", ferma restando la possibilità da parte del soggetto gestore di prescrivere specificatamente, in sede di rilascio di permesso, limiti di carico più restrittivi per motivi eccezionali.
- 2) I veicoli a motore, per circolare sulla viabilità agro-silvo-pastorale, sulle mulattiere e sui sentieri, dovranno essere omologati, coperti da idonea polizza assicurativa, adeguati alle caratteristiche della strada e in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

- 1) Chiunque chieda l'autorizzazione a circolare sulle strade, mulattiere e sentieri di cui al presente regolamento dichiara di:
 - a) essere consapevole che la strada non è soggetta al Codice della Strada, in quanto il Soggetto gestore non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada stessa rispettino la normativa vigente;
 - b) essere consapevole che, circolando nella strada, lo fa a proprio rischio e pericolo;
 - c) aver preso cognizione degli stati di pericolo segnalati dal gestore;
 - d) rispettare comunque le norme di comportamento contenute nel Codice della strada;

- e) transitare con mezzi idonei, nel rispetto della classe di transitabilità della strada, dei limiti previsti negli allegati A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" e B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato" e delle eventuali prescrizioni impartite in sede di rilascio di permesso;
- f) transitare sempre a velocità moderata e in ogni caso non superiore a 30 Km/h sulle strade e a 20 Km/h su mulattiere e sentieri, salvo diverso limite riportato dalla segnaletica apposta sul tracciato;
- g) impegnarsi ad evitare ogni comportamento che possa determinare un danno ai percorsi, mantenendo uno stile di guida appropriato;
- h) non abbandonare sul percorso rifiuti o oggetti che possano arrecare pericolo;
- i) impegnarsi a segnalare senza indugio al soggetto gestore o alla polizia locale ogni eventuale ostacolo al transito (sassi, rami e simili) od ogni situazione di pericolo che dovesse rilevare;
- j) qualora la strada sia chiusa con una sbarra o barriera, impegnarsi a non cedere le chiavi e a non consentirne la riproduzione, nonché a richiudere prontamente la strada dopo il proprio passaggio o a chiuderla qualora la trovasse aperta.

ART. 10 – DANNI E CAUZIONI

- 1) Tutti i titolari dei permessi e tutti i soggetti che godono della libera circolazione ai sensi dell'art. 4 debbono rispondere al soggetto gestore per danni da loro causati ai tracciati durante la circolazione e in particolare per il mancato rispetto degli impegni indicati nell'articolo precedente.
- 2) Il soggetto gestore può richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o la stipula di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale, opere d'arte e manufatti) causati dall'utente, in particolare a garanzia del rispetto dell'eventuale carico massimo trasportabile. L'importo della cauzione viene determinato dal soggetto gestore in relazione ai danni che potrebbero essere verosimilmente arrecati dall'utente.
- 3) In caso di danni, il soggetto gestore incamera, in tutto o in parte, la cauzione o la fidejussione prevista dal comma precedente, al fine di effettuare i necessari interventi di ripristino o di manutenzione.

ART. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE

- 1) La manutenzione ordinaria e la custodia della viabilità agro-silvo-pastorale sono a carico del soggetto gestore.
- 2) I contributi derivanti dal rilascio dei permessi sono incamerati dal Soggetto gestore e da esso destinati alla manutenzione ordinaria delle strade agro-silvo-pastorali e all'organizzazione di eventuali "giornate delle strade pulite" di cui all'art. 12.
- 3) Il Comune si impegna a garantire direttamente al Soggetto gestore eventuali fondi mancanti necessari alla manutenzione ordinaria e per la segnaletica.
- 4) Le entrate di cui al precedente comma 2, qualora eccedenti, possono essere utilizzate, in accordo col Comune, per le spese connesse all'attuazione del presente regolamento (segnaletica e applicativi informatici per la gestione dei permessi e delle sanzioni) oppure per interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 12 - GIORNATA DELLE STRADE PULITE

- 1) Il Comune e il soggetto gestore possono promuovere, in collaborazione con l'Ente forestale, Associazioni e Guardie Ecologiche Volontarie, le "Giornate delle strade pulite", al fine di provvedere alla pulizia dai rifiuti, al taglio dell'erba, alla pulizia delle canalette e ad altri piccoli e semplici lavori manuali di manutenzione ordinaria, preventivamente individuati dal soggetto gestore.
- 2) Il soggetto gestore provvede a:
 - a) assicurare i partecipanti contro gli infortuni;
 - b) verificare che i partecipanti utilizzino i necessari dispositivi di protezione individuale;
 - c) verificare che i partecipanti svolgano lavori commisurati alle loro capacità, abilità e professionalità: a tal fine il Soggetto gestore può chiedere una pre-iscrizione alla giornata, con un modulo contenente dati idonei a inquadrare le capacità dei partecipanti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 13 – PERMESSI

- 1) I permessi possono essere giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali o annuali (*il Comune nel Regolamento può stabilire di rilasciare solo alcuni permessi e non altri*).
- 2) Con la presentazione della richiesta di permesso di transito o, per i permessi giornalieri, col pagamento, l'utilizzatore dichiara:
 - a. di rientrare nel novero degli aventi diritto;
 - b. di impegnarsi al rispetto delle condizioni elencate all'art. 9 c. 1 del presente regolamento;
 - c. di essere consapevole che la strada, mulattiera o sentiero non garantisce le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada.
- 3) Il permesso **giornaliero**, che può essere rilasciato anche presso esercizi commerciali convenzionati col Comune o in specifici punti idoneamente attrezzati, anche automatici (cosiddette "colonnine"), nonché su siti internet, deve essere datato e riportare la targa del veicolo.
- 4) Per **tutti gli altri permessi** è necessario presentare richiesta scritta al Soggetto gestore, anche tramite sito internet, su modello apposito (cartaceo o digitale), dovrà contenere l'indicazione della località da raggiungere, il numero di targa dei veicoli da autorizzare, l'attestazione dei requisiti previsti e tutte le altre informazioni necessarie.
- 5) Nel caso di cui al punto precedente, il permesso dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) numero di targa dei mezzi autorizzati;
 - b) generalità della persona autorizzata;
 - c) il periodo di validità;
 - d) le strade interessate;
 - e) i riferimenti normativi.
- 6) Il permesso di cui al punto 4) viene rilasciato, entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, su apposito modulo stampato e vidimato dal Soggetto gestore, e deve essere sempre collocato sul veicolo in posizione ben visibile per facilitare i controlli.

- 7) In occasione del rilascio del permesso, il soggetto gestore può prevedere specifiche prescrizioni, ad esempio limitare la massa trasportabile o il numero dei viaggi o gli orari di accesso alla strada.
- 8) Il permesso può riguardare tutte le strade del soggetto gestore o solo alcune di esse o una sola.

ART. 14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI

- 1) Il Soggetto Gestore può rilasciare il permesso di transito alle seguenti categorie di utenti:

Cate- goria	Utenti	Tipologia	Fascia di contributo	Il pagamento di un singolo permesso dà diritto a circolare con:
A	✓ Persone diversamente abili e i loro familiari , esclusivamente per il trasporto di dette persone, per l'accesso a edifici di proprietà, in usufrutto, in affitto o in comodato o simili.	PERMANENTE	ESENTE	Tutti gli automezzi del nucleo familiare
B	✓ Agricoltori, selvicoltori e alpeggiatori che conducono (ossia che coltivano, essendo proprietari, titolari di diritto reale o titolari di contratto in essere) terreni agricoli, forestali e pascolivi raggiungibili solo dalle strade del presente regolamento	PERMANENTE	ESENTE	Tutti gli automezzi aziendali
C	✓ Soggetti che devono effettuare attività con utilità sociale e senza scopo di lucro (attività di studio, di ricerca, didattiche divulgative, celebrazione di funzioni religiose o attività di volontariato per l'organizzazione di feste, manifestazioni sportive o altri eventi assimilabili organizzati da enti pubblici, parrocchie, Onlus o comunque senza fini di lucro);	ALL'OCCORRENZA	ESENTE	Gli automezzi strettamente necessari come da autorizzazione
D	✓ Proprietari, affittuari, usufruttuari o altri aventi diritto sugli immobili serviti dalla strada (proprietari di case, di boschi e di altri terreni non agricoli);	PERMANENTE	1	Tutti gli automezzi del nucleo familiare autorizzati
E	✓ Residenti nel Comune per l'esercizio del diritto di uso civico sulle proprietà servite dalla strada	ALL'OCCORRENZA	1	2 automezzi
F	✓ Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche atte alla gestione attiva o a lavori finalizzati alla conservazione del territorio (agro-forestale, difesa idrogeologica, naturalistica e ambientale ecc.)	ALL'OCCORRENZA	2	3 automezzi
G	✓ Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche turistico, ricreative, feste, gare o manifestazioni diverse	ALL'OCCORRENZA	3	1 automezzo

Cate- goria	Utenti	Tipologia	Fascia di contributo	Il pagamento di un singolo permesso dà diritto a circolare con:
	dal punto C, altra attività economica non finalizzata alla tutela e alla conservazione del territorio forestale e montano			
H	✓ Soggetti muniti di licenza per l'attività venatoria o della pesca, per la raccolta di funghi e di tartufi , da esercitare in località determinate e nei periodi consentiti.	ALL'OCCORRENZA	3	1 automezzo
I	✓ Persone che vogliono accedere alla strada per motivi turistico ricreativi o per pernottare presso strutture ricettive o immobili adibiti a tale uso	ALL'OCCORRENZA	3	1 automezzo

ART. 15 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE

- 1) Il permesso è rilasciato a seguito del versamento di una somma che rappresenta il contributo, da parte dell'utilizzatore della strada, alle spese di manutenzione ordinaria.
- 2) Per le categorie di utenti A, B e C i permessi sono gratuiti.
- 3) Salvo quanto indicato nella tabella del precedente articolo, il permesso è rilasciato per un unico veicolo, da indicare nell'autorizzazione; in caso di sostituzione del veicolo (es. vendita, furto o rottamazione di un veicolo e acquisto di uno nuovo), il titolare può chiedere il rilascio senza spese ulteriori di un nuovo permesso (con la medesima scadenza) in sostituzione di quello già rilasciato, che è revocato. Il richiedente può comunque chiedere di traslare il permesso su un altro veicolo di sua proprietà o di usare un unico permesso su più veicoli alternativamente.
- 4) L'ammontare dei contributi per la manutenzione ordinaria delle strade è individuato dalla Giunta comunale con l'obiettivo, se ragionevolmente possibile, di ottenere la copertura dei costi di manutenzione ordinaria delle strade.

*(Orientativamente, Regione Lombardia **suggerisce** i seguenti importi per il primo anno, da calibrare in base alla lunghezza dei tracciati, alle esigenze di manutenzione ordinaria, al numero di permessi che si stima possano essere ragionevolmente rilasciati e, nel caso del contributo annuale, al numero di mesi di innevamento)*

Fascia	Contributo giornaliero	Contributo settimanale	Contributo mensile	Contributo trimestrale	Contributo annuale
1	3,00	10,00	25,00	50,00	125,00
2		14,00	35,00	70,00	175,00
3		16,00	40,00	80,00	200,00

ART. 16 – REGISTRO DEI PERMESSI

- 1) I permessi rilasciati devono essere annotati dal soggetto gestore su apposito registro, anche digitale, con indicazione del titolare, dei mezzi e dei percorsi autorizzati, della scadenza e dell'importo dei contributi incassati.
- 2) Per i permessi giornalieri devono essere annotati esclusivamente il numero dei permessi rilasciati giornalmente ed il soggetto che ha provveduto al rilascio.

ART. 17 – CONVENZIONE PER LAVORI

- 1) Il soggetto Gestore può stipulare una convenzione coi soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione.
- 2) Il soggetto gestore può concedere che lavori realizzati sostituiscano in tutto o in parte il pagamento del contributo per il transito.

ART. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI

- 1) L'approvazione della modulistica necessaria (permessi, registri, segnaletica tipo) e la definizione delle modalità operative e gestionali, nel rispetto del presente regolamento, sono demandate al soggetto gestore.

ART. 19 – TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE SU MULATTIERE E SENTIERI

- 1) Il transito su mulattiere e sentieri con veicoli a motore è vietato, salvo che per le mulattiere e i sentieri elencati in allegato B, il cui transito è assimilato a quello sulla viabilità agro-silvo-pastorale e soggetto al presente regolamento, compreso il pagamento dei contributi per i permessi quando dovuti.
- 2) I sentieri e le mulattiere elencati in allegato B sono stati individuati dal Comune considerando che sui percorsi:
 - a. inseriti nella Rete escursionistica individuata dalla l.r. 5/2017 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico), il transito è consentito solo ai mezzi individuati dall'art.4, comma 8 della l.r. 5/2017;
 - b. nelle aree protette e nei siti natura 2000, la normativa di settore può vietare il passaggio di mezzi motorizzati.

ART. 20 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI

- 1) Gare e manifestazioni di ciclocross, trial, motocross, fuoristrada, motoslitte che interessino le strade agro-silvo-pastorali, le mulattiere ed i sentieri possono essere autorizzate dall'Ente forestale secondo le modalità previste dall'art. 59 c. 4 bis della l.r. 31/2008 e dall'art. 37 del r.r. 5/2007 su tracciati che non rientrino nei casi elencati all'art. 19 c. 2 del presente regolamento e nei casi di cui all'art. 37 c. 6 del r.r. 5/2007.

ART. 21 - VIGILANZA

- 1) Gli organi di Pubblica Sicurezza, la Polizia Locale (Provinciale o Comunale), i Carabinieri Forestali, e gli altri soggetti indicati all'art. 61 commi 1 e 1 bis della l.r. 31/2008, sono incaricati della vigilanza sulla osservanza del presente regolamento.
- 2) Le Guardie Ecologiche Volontarie, debitamente formate e autorizzate, potranno concorrere alla vigilanza secondo le norme vigenti.
- 3) La vigilanza potrà essere effettuata anche tramite telecamere, droni o qualsivoglia alta tecnologia disponibile, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
- 4) Gli organi incaricati dei controlli dovranno ricevere tempestivamente il presente regolamento, gli eventuali aggiornamenti e le ordinanze di chiusura assoluta.

ART. 22 – SANZIONI

- 1) L'accesso con veicoli a motore senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune costituisce violazione al presente regolamento punita con la sanzione

amministrativa prevista dall'art. 61 c. 10 della l.r. 31/2008. Tale sanzione è aggiornata ogni tre anni dagli uffici della Giunta regionale ai sensi dell'art. 61 c. 14 della l.r. 31/2008¹.

- 2) Il gestore, in caso di ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito o vietarne il rinnovo.
- 3) Il rapporto per le violazioni del presente regolamento è presentato al Comune, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, cui compete la decisione sull'irrogazione della sanzione amministrativa.

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a partire dal _____ .

¹ Ultimo aggiornamento prima dell'approvazione della presente deliberazione: decreto 16446/2022 per il triennio 2023-2025, BURL 48 del 1° dicembre 2022, **sanzione da 139,05 euro a 417,16 euro**)

ALLEGATO A: ELENCO DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

CODICE	NOME STRADA	LUNGH	TIPO	CLASSIFICAZIONE	CATEGORIA	Sottoposta a procedimento VAS	Veicoli autorizzabili (numero, caratteristiche) e carichi massimi
016_001_001	xxxxxx	xxx	Forestale e silvo pastorale (FOR)	esistente	Pista C1 – piccoli autocarri	si / no perché già esistente nella rete ASP)	
xxxxxx	xxxxxx	xxx	Rurale (RUR)	in attuazione	Pista C2 – trattori forestali o con rimorchio		
xxxxxx	xxxxxx	xxx	Forestale e silvo pastorale (FOR)	con progetto di massima	Pista C3 – piccoli trattori		
xxxxxx	xxxxxx	xxx	Rurale (RUR)	desiderata	Pista C4 – piccoli automezzi		
					Percorso pedonali e per animali da lavoro		

Va allegata una planimetria con sfondo CTR, una con sfondo ortofoto, una con sfondo bianco e riportante il nome della strada sul tracciato

ALLEGATO B: ELENCO MULATTIERE E SENTIERI CON TRANSITO MOTORIZZATO

Numero	Tipo (mulattiera o sentiero)	Nome	Lunghezza	Inizio	Fine	Lunghezza	Veicoli autorizzabili (numero, caratteristiche) e carichi massimi

Va allegata una planimetria con sfondo CTR, una con sfondo ortofoto, una con sfondo bianco e riportante il nome del tracciato